



TRIBUNALE DI ROVIGO  
Sezione per le controversie di lavoro

ORDINANZA EX ART. 1 COMMA 49 LEGGE 28.6.2012, N. 92

Il Giudice,

nel procedimento n. 546/2016 RG CL, promosso ex art. 1 commi 47 e 48 della L. n. 92/2012 da H N I, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Zanarello, contro

T. EFFE S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Ospedaletto Euganeo (PD) Piazza Pertini n. 3/1, contumace;  
letti gli atti e udite le conclusioni della parte ricorrente, a scioglimento della riserva assunta osserva quanto segue.

Con ricorso depositato in data 31.5.2016 H N I, come sopra rappresentata, conveniva in giudizio la società T. EFFE s.r.l. per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*“IN VIA PRINCIPALE:*

1) *ACCERTARE e DICHIARARE l'inefficacia, nullità, illegittimità del licenziamento del 27 agosto 2015 ( o di qualsiasi altra data successiva) in quanto intimato verbalmente e, per l'effetto, CONDANNARE la ditta T.EFFE SRL (P.IVA 04306870280) in persona del legale rappresentante “pro tempore” con sede legale in Ospedaletto Euganeo (PD) Piazza Pertini 3/1 -Cap: 35045 alla REINTEGRA della lavoratrice e al PAGAMENTO di tutte le mensilità dalla data del licenziamento fino a quello della reintegra.*

*IN OGNI CASO*

2) *Con condanna alla regolarizzazione contributiva*

3) *Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore. .”*

Esponenza al riguardo la ricorrente di essere stata dapprima assunta dalla MULTISERVIZI ROUKIA soc.coop con sede in Masi (PD) alla Via Borgostorto, 63 con un contratto a tempo indeterminato e con le mansioni di operaio multi-servizi di livello 6°, che il l. r. della ditta era tale M I e che tale ditta in data 2/10/2010 l'aveva licenziata, ma nel contempo era stata assunta con contratto a tempo indeterminato dalla ditta OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA, con il predetto M I quale l.r. e sede a Masi, Via Este, 7 con un contratto a tempo indeterminato con CCNL applicato Terziario e con livello di inquadramento 6°, e che successivamente in data 06.05.2012 era stata licenziata dalla predetta ditta e



contestualmente riassunta dalla OCRA SOC COOPERATIVA, sempre con il predetto l.r, la medesima sede e sempre con un contratto a tempo indeterminato, con qualifica di operaia di livello 6° e infine il 31 luglio 2014 la ricorrente veniva assunta da SERVIZI 2000 di M I con sede legale sempre in Masi, Via Este, 7.

La ricorrente precisava che nonostante le diverse titolarità del rapporto di lavoro, ella aveva sempre e ininterrottamente lavorato alle dipendenze dirette della ditta T.EFFE SRL con sede legale in Ospedaletto Euganeo (PD) Piazza Pertini 3/1 e che in data 09.02.2015 ella aveva presentato domanda di maternità dal 20.02.2015 al 19.08.2015, ma al rientro, 9 agosto 2015, la stessa, come aveva

sempre fatto al termine di ogni periodo di malattia o di ferie, contattava il signor "NICO" della T.EFFE srl per avere delucidazioni sulla modalità della ripresa lavorativa, ma il Gioacchin Nico le diceva che la SERVIZI 2000 del signor M I, non lavorava più per la TEF FE srl e che il rapporto lavorativo era cessato.

Precisava la ricorrente che la società T.effe srl si occupava di *"Lavorazione e il commercio di materiale elettrico, legno, metalli, e la produzione di trasformatori elettrici industriali e la carpenteria leggera"* e che ella si era sempre occupata della fabbricazione di trasformatori elettrici e di bobinaggio., ricevendo anche quando lavorava alle dipendenze delle diverse Cooperative facenti capo a M I ordini e direttive da G N, legale rappresentante della T.EFFE SRL e che la sede di lavoro della ricorrente era sempre stata presso il capannone delle Teffe srl ad Ospedaletto Euganeo in Piazza Pertini 3/1, ed ancora che la T.effe srl non aveva mai avuto lavoratori dipendenti, ma aveva utilizzato illecitamente le otto operaie della ditta M I.

Proseguiva la ricorrente affermando che nel corso del giudizio RG 860/15 che la stessa aveva promosso chiedendo di accertare l'appalto illecito di manodopera e l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato direttamente con la TEF FE SRL, era stata accertata con sentenza 157 del 10 maggio 2016 appunto l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e la T.EFFE SRL, ma con riguardo alla domanda di accertamento della inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente il 27 agosto 2015 il Giudice l'aveva dichiarata inammissibile e dunque la ricorrente l'aveva nuovamente presentata nella presente controversia.

La società convenuta rimaneva contumace nonostante la regolarità della notifica e la causa veniva istruita solo documentalmente, ritenendo questo Giudice che le prove orali assunte nella controversia rubricata al n. RG 860/15 fossero utilizzabili nel presente giudizio, in quanto acquisite con le garanzie della difesa anche per la T. Effe s.r.l., che in detto giudizio era costituita, e che non essendo la sentenza n. 157/2016 passata in giudicato la riproposizione nel presente giudizio della domanda di dichiarazione di inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente dalla T.Effe s.r.l. fosse possibile senza violazione del principio del ne bis in idem.

Deve sul punto rammentarsi che le ex colleghe della ricorrente, interrogate sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, hanno riferito quanto segue.



**A S B** : “(...) Lavoro come operaia alle dipendenze della ditta G & G. di Ospedaletto. Ho lavorato per OCRA e prima per OMNIA, tutte del signor Maisse, dal giugno 2011 fino al maggio 2015. Ho lavorato soltanto quando T. Effe aveva lavoro, questo era l'accordo che avevo con M. e andavo a lavorare presso al sede di T. Effe, dove lavoravo come operaia addetta alla produzione di induttori, quando T. Effe non aveva lavoro stavo a casa. ADR: quando dovevo andare a lavorare ricevevo un messaggio sul cellulare, talvolta da M. talvolta da T. Effe, ovvero dal signor G. qui presente.

(...) La ricorrente lavorava come me e tutte le altre presso T. Effe quando c'era lavoro e quando non c'era lavoro qui da altre parti. ADR: in un mese potevamo lavorare due settimane per T. Effe, o una settimana, a seconda del lavoro. Io quando non lavoravo per T. Effe stavo a casa, non lavoravo per altri, non so dire se la ricorrente quando non lavorava per T. Effe lavorasse per altri. M. all'inizio del rapporto di lavoro mi aveva proposto di andare a lavorare, quando T. Effe non aveva bisogno, in campagna in luoghi diversi, a fare raccolta di aglio e altre verdure, ma io non ho accettato perché l'orario era disagiata e venivo pagata meno. ADR: Io non conosco nessuna delle colleghe che sia andata a lavorare in campagna.

I macchinari che utilizzavamo erano grandi, fissi presso la sede di T. Effe. M. non ci dava alcun tipo di attrezzatura, io stessa ho dovuto comprarmi le forbici e lo stesso ha fatto una collega. M. di solito non rispondeva al telefono. (...) Le persone che lavoravano con me erano tutte dipendenti di M. Quando eravamo presso T. Effe eravamo in cinque o sei, lavoravamo in settimane diverse per non rimanere a casa quando non c'era lavoro. (...) ADR: Io mi sono dimessa perché I. M. non mi pagava da tre mesi, ho parlato con il signor G. se poteva trovarmi lavoro e ho lavorato con T. Effe facendo lo stesso lavoro che facevo prima con un contratto a tempo determinato da giugno/luglio 2015 ad ottobre dello stesso anno. Anche altre mie colleghe hanno fatto lo stesso, sono state cinque o sei, P. Gi., V. (S.), D., A., L. e un'italiana di cui non ricordo il nome. Adesso lavoro per G. & G. sempre nello stesso luogo di lavoro, dove lavoravo per T. Effe, il titolare è una signora italiana di cui non ricordo il nome. ADR: anche adesso chi mi dà ordini sul lavoro è sempre il signor G. “

**G. P.** “(...) Lavoro come operaia per G & G. il cui titolare è una donna, tale J. Ho lavorato per M. I. dal 2011 al maggio 2015. Mi sono licenziata perché non mi pagava gli stipendi e non mi ha ancora pagato il TFR. Lavoro per G & G. da tre/quattro mesi. Da maggio 2015 per due mesi circa ho lavorato per T. Effe, facendo lo stesso lavoro che facevo prima. (...) Da quando ho lavorato per M. ho visto la ricorrente lavorare con me. Quando I. mi chiamava, andavo a lavorare da T. Effe, quando non c'era lavoro stavo a casa. Mi avevano proposto di andare a lavorare in campagna quando non c'era lavoro da T. Effe, ma io preferivo stare a casa coi bambini. ADR: non so dire se la ricorrente lavorasse da qualche altra parte quando non lavorava per T. Effe. ADR: lavoravamo alternando una settimana a testa da T. Effe io e un'altra ragazza. Le macchine che



utilizzavamo erano presso T. Effe. Ho sentito dire che le stesse non erano di G . Il signor M non rispondeva al telefono e dunque se avevo bisogno di un paio di guanti me li compravo o li chiedevo al signor G .” (doc. 28 all. ricorso)

Va dunque ribadito nella presente sede l'accertamento condotto nel procedimento sopra ricordato, che ha portato alla dichiarazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 2011 tra la ricorrente e la ditta T. EFFE s.r.l. (cfr. sentenza allegata sub 29 al ricorso).

Ciò premesso, e venendo direttamente al merito dell'impugnativa oggetto del ricorso, deve premettersi che, non essendosi costituita la parte convenuta, né essendo altrimenti tale circostanza documentata in ricorso, non vi è prova che il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la T. Effe s.r.l. sia stato validamente interrotto in forza di un atto scritto, e dunque, anche in forza della giurisprudenza di legittimità che (ex multis, Sez. L, *Sentenza n. 15106 del 10/09/2012*) che ha statuito che il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta, imposto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, novellato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio), giacché la sanzione ivi prevista non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici e di quelli ultrasessantenni (salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto). Ne consegue che la radicale inefficacia del licenziamento orale prescinde dalla natura stessa del recesso, trovando applicazione l'ordinario regime risarcitorio, con obbligo di corrispondere, trattandosi di rapporto di lavoro in atto, le retribuzioni non percepite a causa dell'inadempimento datoriale.

Va dunque applicato nella presente sede il comma 1° del novellato art. 18 L. 300/70 e la convenuta T. Effe s.r.l. va condannata a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondere alla stessa un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo; la convenuta va altresì condannata a versare alla ricorrente i contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo sopra indicato.

Si provvede in dispositivo, ove si dispone anche in ordine alla liquidazione delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. comma VII.

P.Q.M.



Accerta l'inefficacia del licenziamento intimato a H N E in data 27.9.2015 in quanto irrogato in forma orale e per l'effetto condanna T.EFFE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Ospedaletto Euganeo (PD) piazza Pertini n. 3/1, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ed a corrisponderle una indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, oltre ad interessi legali dalla data della domanda e a rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo, ed a versare alla ricorrente i contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;

condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente, e per lei all'avvocato Emanuele Zanarello ex art. 93 c.p.c. le spese di lite, che liquida ai sensi della tabella 10 allegata al DM 140/2012 (valore indeterminato della causa, scaglione di riferimento, valore medio delle fasi di studio, introduttiva e decisoria) in € 3.645,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali al 15%.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Rovigo, 15/07/2016



